Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 16 luglio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 luglio 1943-XXI, n. 615.

Sospensione delle comunicazioni telegrafoniche civili in caso di emergenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129, sull'istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, per la guerra, per la

marina e per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualora un pericolo esterno, grave ed imminente minacci un tratto delle frontiere marittime del Regno, l'autorità militare preposta alla difesa del tratto minacciato delle frontiere stesse ha facoltà di esigere dagli organi competenti del Ministero delle comunicazioni la sospensione o la limitazione del servizio telegrafonico civile nel territorio di rispettiva giurisdizione o in parte di esso.

Art. 2.

I collegamenti telegrafonici per i quali, in base all'articolo precedente, viene sospeso il traffico civile, passano integralmente a disposizione dell'autorità militare.

Subordinatamente alle esigenze militari, le autorità civili potranno essere autorizzate da quelle militari competenti a valersi dei collegamenti di cui trattasi.

Art. 3.

Le autorità militari alle quali è devoluta la facoltà di cui al precedente articolo 1 sono:

— per il R. Esercito: i Comandi di armata, di corpo d'armata e di difesa territoriale incaricati della difesa delle frontiere marittime;

— per la R. Marina: i Comandi di piazza, di zona e di settore militare marittimo.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 58. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 maggio 1943-XXI, n. 616.
Soppressione delle sedi di addetto stampa presso le Regie ambasciate di Londra e Rio de Janeiro, e istituzione di nuove sedi presso le Regie legazioni d'Italia a Stoccolma e Zagabria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1450, che istituisce gli addetti stampa presso le Regie rappresentanze diplomatiche all'estero;

Visti i Regi decreti 24 luglio 1936-XIV, n. 1544; 10 marzo 1938-XVI, n. 295; 30 luglio 1940-XVIII, numero 1352; 11 febbraio 1941-XIX, n. 251; 14 febbraio 1941-XIX, n. 231, e 12 marzo 1942-XX, n. 390, coi quali furono determinate le Regie rappresentanze diplomatiche all'estero presso le quali debbono essere destinati gli addetti stampa;

Vista la legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1022, che aumenta il numero dei posti di addetti stampa all'estero;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione di alcune sedi di addetto stampa presso le Regie rappresentanze predette;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto coi Ministri per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sedi di addetto stampa presso le Regie ambasciate di Londra e Rio de Janeiro sono soppresse.

Art. 2.

Sono istituite le sedi di addetto stampa presso le Regie legazioni d'Italia in Stoccolma (Svezia) e Zagabria (Croazia).

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — POLVERELLI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 459, *foglio* 48. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 617.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una donazione.

N. 617. R decreto 22 aprile 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 100.000 nominali in buoni del Tesoro novennali e Rendita italiana 5 % fatta in suo favore dalla signorina Giuseppina Cazzani a condizione che la donazione sia ricordata sotto i nomi di Giuseppina, Giovanni e Vittorio Cazzani e che gli interessi della predetta somma le siano riservati, sua vita natural durante.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 aprile 1943-XXI, n. 618.

Erezione in ente morale del Ricreatorio-laboratorio femminile « Gemma Marconi », con sede in Teramo.

N. 618. R. decreto 22 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il Ricreatorio-laboratorio femminile « Gemma Marconi », con sede in Teramo, viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1943-XXI

REGIO DECRETO 20 maggio 1943-XXI, n. 619.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Figlie di Santa Chiara detto « Monastero delle Clarisse », con sede in Torino.

N. 619. R. decreto 20 maggio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Figlie di Santa Chiara detto « Monastero delle Clarisse », con sede in Torino, e viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo di un immobile da esso posseduto da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestato a terzi, del valore approssimativo accertato di L. 500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1943-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 aprile 1943-XXI.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nei torrenti Idria e Natisone a favore dei frazionisti di Sella di Caporetto.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 280;

Visto il decreto del prefetto di Gorizia 13 ottobre 1930-VIII, n. 13664/III, col quale venne riconosciuto a favore di ventidue cittadini della frazione Sella di Caporetto il possesso del diritto esclusivo di pesca in un tratto del torrente Natisone e del torrente Idria;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che i predetti ventidue cittadini si trovano nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Sentito l'Ufficio del Genio civile di Gorizia circa la precisazione dei limiti territoriali del diritto medesimo;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Gorizia 13 ottobre 1930-VIII, n. 13664/III, è riconosciuto a favore dei cittadini della frazione di Sella di Caporetto, signori Kranjec Francesco fu Tommaso n. 3, Benko Francesco fu Giuseppe n. 11, Rukli Giovanni di Mattia n. 32, Urbancic Giovanni fu Giovanni n. 23, Stergar Giovanni fu Giovanni n. 29, Stergar Francesco fu Giovanni n. 21, Stih Giovanni fu Antonio, n. 45, Koren Andrea fu Andrea n. 15, Ursic Giovanni fu Andrea n. 24, Pintar Antonio fu Antonio n. 25, Stih Giovanni fu Giuseppe n. 28, Stih Antonio fu Antonio n. 30, Antih Francesco fu Giacomo n. 37, Skorir Antonio di Giovanni n. 6, Benko Giovanni fu Giovanni n. 4, Urbancic Francesco fu Giovanni n. 1, Kenda Giacomo fu Antonio n. 2, Krangelj Giovanni fu Andrea n. 10, Stih Andrea fu Giuseppe n. 12, Rugna Andrea fu Antonio n. 34, Koren Ignazio fu Antonio n. 60, Ursic Antonio di Francesco n. 27, il possesso del diritto esclusivo di pesca:

a) nel torrente Natisone, in entrambe le sponde, dalla confluenza del « rio Secco del confine » fino alla confluenza del « rio Legrada » e limitatamente alla sponda sinistra dalla confluenza del rio Legrada alla confluenza del rio Nero;

b) nel rio Nero, limitatamente alla sponda sinistra, fino alle sorgenti;

c) nel torrente Idria, limitatamente alla sponda sinistra, per la parte ricadente nel comune censuario di Creda, amministrativo di Caporetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1943-XXI
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 400. — D'ELIA

(2447)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1943-XXI.

Emissione della 3ª serie di buoni quinquennali del Tesoro 5 % a premi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, col quale è stata aperta la sottoscrizione alle prime due serie dei buoni quinquennali del Tesoro 5 % a premi, dando facoltà al Ministro per le finanze di emettere nuove serie in relazione alle sottoscrizioni raccolte;

Decreta:

È autorizzata l'emissione della terza serie di buoni quinquennali del Tesoro 5 % a premi, per assorbire le sottoscrizioni eccedenti l'ammontare complessivo delle prime due serie.

Restano ferme per tale serie le agevolazioni concesse per le due precedenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 giugno 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1943-XXI
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 137. — LESEN

(2457)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1943-XXI.

Denuncia della caseina e blocco delle quantità non detenute dalle industrie utilizzatrici.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Considerata la necessità di provvedere alla disciplina della produzione e della distribuzione della caseina, al fine di assicurarne la disponibilità per le varie produzioni belliche;

Decreta:

Art. 1.

I produttori e i detentori, a qualsiasi titolo, di caseina devono denunciarne entro il 19 luglio 1943-XXI, all'Ufficio controllo formaggi in Roma, la quantità posseduta al giorno 17 dello stesso mese, distintamente per ogni specie.

Art. 2.

Le ditte industriali consumatrici di caseina potranno, ai fini della loro produzione, continuare ad utilizzare le rispettive scorte di caseina denunciate a norma del precedente articolo.

Gli altri detentori dovranno tenere la quantità denunciata a disposizione dell'Ufficio controllo formaggi.

Art. 3.

Le scorte esistenti e la nuova produzione di caseina, salvo una quota proporzionale fissata dal Ministero delle corporazioni per sopperire ad ulteriori accertate esigenze, sono destinate a rifornire le varie industrie utilizzatrici, mediante assegnazioni effettuate dall'Ufficio controllo formaggi, in base a piani di ripartizione predisposti dalla Confederazione fascista degli industriali ed approvati dal Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1943-XXI, n. 244.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(2438)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1943-XXI.

Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari di Locri (Corte di appello di Catanzaro).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede del Tribunale di Locri e della Procura del Re Imperatore presso il Tribunale medesimo è trasferita temporaneamente nel comune di Grotteria.

La data d'inizio dell'attività in questa nuova sede sarà determinata con decreto del Primo presidente della Corte di appello di Catanzaro.

A detto decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Il Primo presidente della Corte di appello di Catanzaro è autorizzato a limitare il numero delle udienze e delle cause da trattare davanti al Tribunale di Locri.

I provvedimenti indicati nel comma precedente possono essere sempre modificati in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 3.

Il presidente del Tribunale di Locri darà, d'ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento della sede.

I detti provvedimenti in materia civile, saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 luglio 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE MARSICO
p. *Il Ministro per l'interno*: ALBINI
Il Ministro per le finanze: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1943-XXI
Registro n. 9 *Grazia e giustizia, foglio n.* 107 — TESTA

(2468)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Perimetro del bacino montano dei torrenti della falda orientale del Partenio (Avellino)

Con R. decreto 20 maggio 1943-XXI, n. 896, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno successivo, al registro n. 12, foglio n. 45, è stato determinato il perimetro del bacino montano dei torrenti della falda orientale del Partenio in provincia di Avellino.

(2451)

Cattura del coniglio selvatico nella provincia di Pavia

Con decreto Ministeriale 9 luglio 1943-XXI, il coniglio selvatico è stato annoverato fra gli animali nocivi nella riserva di caccia « Portalupa » (Pavia).

(2452)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffide per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prest. Red. 3,50 %	497588	Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Scicli, con ipoteca a favore dello Stato per la cauzione dovuta dal titolare quale ricevitore di Banco lotto . . . L.	112 —
Id.	275602	Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Catania, con ipoteca come sopra . . . . . . »	280 —
Id.	99261	Pacifico Pietro fu Francesco, dom. a Cellamare (Bari) . . »	14 —
Cons. 3,50 % (1906)	377614	Villa Costanza fu Pasquale, nubile, dom. a Milano . . »	437,50
Id.	377615	Come sopra . . . . »	437,50
Rend. 5 %	148765	Barbagallo Gaetano fu Isidoro dom. a Napoli, vincolato per la cauzione di Messori Ines fu Sante quale reggente di Banco lotto . . . . »	350 —
Id.	171113	Frascadore Clara di Raffaele, moglie di Buccella Vincenzo di Eugenio, dom. a Benevento, vincolata per dote . »	1.600 —
Id.	148509	Zuccotti Carmela fu Paolo, moglie di Barbagallo Gaetano, dom. a Carpi (Modena), con ipoteca a favore dello Stato per cauzione . . . . . . »	100 —
Cons. 3,50 % (1906)	285467 Solo per la proprietà	Chiodoni Pietro, Giorgio, Giuseppina e Giuseppe fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Barenghi Generosa di Giovanni, dom. in Milano, con usufrutto vitalizio a Barenghi Generosa di Giovanni . . »	1.354,50
Id.	298578 Solo per la proprietà	Chiodoni Pietro fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre, ecc., come sopra . . . »	56 —
Id.	298580 Solo per la proprietà	Chiodoni Giorgio fu Giuseppe, ecc., come sopra . . »	56 —
Id.	298582 Solo per la proprietà	Chiodoni Giuseppina fu Giuseppe, ecc., come sopra . . »	56 —
Id.	298584 Solo per la proprietà	Chiodoni Giuseppe fu Giuseppe, ecc., come sopra . . . »	56 —
Id.	335434 Solo per la proprietà	Chiodoni Pietro fu Giuseppe, ecc., come sopra . . . »	87,50
Id.	335435 Solo per la proprietà	Chiodoni Giorgio fu Giuseppe, ecc., come sopra . . . »	87,50
Id.	335436 Solo per la proprietà	Chiodoni Giuseppina fu Giuseppe, ecc., come sopra . . »	87,50
Id.	335437 Solo per la proprietà	Chiodoni Giuseppe fu Giuseppe, ecc., come sopra . . . »	87,50
Cons. 3,50 % (1902)	42134 Solo per la proprietà	Bovino Maria Carmela fu Carmine, nubile, dom. a Balvano (Potenza), con usufrutto vitalizio a favore di Vitale Maria-Giuseppa fu Domenico ved. di Bovino Carmine . . . . »	112 —
Id.	42135 Solo per la proprietà	Bovino Esterina fu Carmine, nubile, dom. a Balvano (Potenza), con usufrutto come sopra . . . . . »	112 —
Id.	42136 Solo per la proprietà	Bovino Ilda fu Carmine, nubile, dom. a Balvano (Potenza), con usufrutto come sopra . . . . . . »	112 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle tre precritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 22 giugno 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2328)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 90.

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1943, relativi ai certificati di rendita P. R. 3,50 %, n. 376715 e n. 376716, di annue L. 210 ciascuno, intestati rispettivamente a Oddone Lorenzo fu Francesco e Oddone Giovanni fu Francesco, con usufrutto a Calcagno Maria Angela fu Bernardo, dom in Savona.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di dette semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 9 luglio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2459)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato del Consolidato 3,50 % (1906)

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 91.

E' stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato Consolidato 3,50 % (1906), n 567543, di L. 28, intestato a Tinti Agostino di Francesco, domiciliato in Strada (Arezzo).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 9 luglio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2458)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 23 maggio 1943-XXI, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Pistoia, già conferito con il precedente decreto Ministeriale 17 ottobre 1927-V, al notaio dott. Gino Carraro fu Emilio, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 21 giugno 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(2456)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 8 luglio 1943 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Maestrini Pietro, residente nel comune di Treia, distretto notarile di Macerata, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 30 agosto 1943 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 13 luglio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: PELOSI

(2460)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Vigilanza sulla qualità delle calzature tipo

Allo scopo di garantire l'osservanza delle disposizioni in vigore sulla disciplina della produzione e vendita delle calzature ed evitare la vendita di calzature di qualità scadente, il Ministero delle corporazioni con provvedimento C. 403-09960 dell'8 luglio 1943-XXI ha stabilito quanto appresso.

I consumatori qualora le calzature da essi acquistate si siano rotte dopo un breve periodo di normale uso o siansi dimostrate di qualità inadeguata al prezzo pagato ed il commerciante fornitore non aderisca alla richiesta di restituzione del prezzo e dei punteggio versati ovvero di cambio delle calzature o di una congrua riduzione del prezzo oppure di riparazione a proprie spese delle calzature medesime, hanno facoltà di ricorrere all'apposita Commissione istituita presso i Consigli provinciali delle Corporazioni in base alla circolare P. 464 del 25 agosto 1942-XXI.

La Commissione, qualora accolga il reclamo, potrà decidere, a seconda dei casi, che il commerciante restituisca al consumatore il prezzo e il punteggio versato o cambi la merce o restituisca parte del prezzo ovvero provveda a far riparare a sue spese le calzature contestate

In base a detta decisione il commerciante regolerà i suoi rapporti con il consumatore e con la ditta produttrice, fornitrice delle calzature

La ditta produttrice, a sua volta, è tenuta ad uniformarsi, nei riguardi dei commercianti alla decisione adottata dalla predetta Commissione, secondo le norme della circolare P. 464.

I Consigli provinciali delle Corporazioni, qualora non vi abbiano già provveduto, cureranno la sollecita costituzione della Commissione prevista dalla circolare P. 464 del 25 agosto 1942-XX.

Con l'occasione lo stesso Ministero ha stabilito altresì che i commercianti che siano ancora in possesso di calzature tipo fabbricate senza impiego di pellame anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 6 agosto 1942-XX e nelle circolari C. 298 e P 464 sopracitate, potranno continuarne la vendita ai prezzi massimi consentiti prima della pubblicazione della circolare P. 464 fino al 31 luglio p. v.

Dopo tale data tutte le calzature civili tipo estive o comunque alle stesse assimilabili in quanto, per essere confezionate senza impiego di pellame, non rientrano nelle calzature tipo invernali, anche se comprese nelle denuncie presentate in base alle disposizioni della citata circolare P 464 non potranno essere vendute a prezzi superiori ai massimi consentiti per le calzature tipo estive con la circolare predetta.

(2439)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessione alla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, delle attività e delle passività della Cassa rurale della Vergine, in liquidazione, con sede in Pistoia, frazione La Vergine.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 54 e 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduta la conversione in data 7 giugno 1943-XXI, a rogito notaio Giulio Cesare Chiostrini, con studio in Pistoia, stipulata tra la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia e la Cassa rurale della Vergine, società cooperativa in nome collettivo, in liquidazione, relativa alla cessione di attività e di passività dalla seconda alla prima;

Ritenuto che l'anzidetta cessione è diretta ad agevolare la liquidazione della predetta Cassa rurale della Vergine;

Autorizza

la cessione alla Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, delle attività e delle passività della Cassa rurale della Vergine, società cooperativa in nome collettivo, in liquidazione, con sede in Pistoia, frazione La Vergine, alle condizioni specificate nella convenzione di cui alle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1943-XXI

AZZOLINI

(2465)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorsi per titoli per l'assunzione nei ruoli del servizio permanente del Regio esercito di 305 tenenti medici, 30 tenenti chimici-farmacisti e 32 tenenti veterinari.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del predetto testo unico;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172; 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che estendono a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale o in servizio non isolato all'estero o alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi di nomina ad impieghi statali;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente i provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali e successive modificazioni;

Vista la legge 22 gennaio 1942-XX, n. 93, con la quale il Ministro per la guerra, per la durata della guerra, è autorizzato a limitare alla sola valutazione dei titoli i concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, che dovrebbero effettuarsi per titoli ed esami;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 1941-XIX, n. 6393-1-3-1 per l'ammissione dei cittadini albanesi ai pubblici concorsi dello Stato italiano;

Visti i decreti Ministeriali 10 settembre 1941-XIX e 13 marzo 1943-XXI concernenti disposizioni sul servizio del casellario giudiziale nel Regno e nelle Colonie;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 26932-19520-11.1.3.1 in data 1° ottobre 1941-XIX con la quale vengono autorizzati, tra l'altro, per l'anno 1942 concorsi a 150 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo, a 20 posti di tenente chimico-farmacista in servizio permanente effettivo, a 32 posti di tenente veterinario in servizio permanente effettivo;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 14247-19520-11.3.4.-1.3.1 in data 3 maggio 1943-XXI, con la quale i posti autorizzati per i suddetti concorsi a tenente medico e a tenente chimico-farmacista sono aumentati rispettivamente a 305 e 30;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'assunzione nei ruoli del servizio permanente del Regio esercito:

a) di 305 tenenti medici;

b) di 30 tenenti chimici-farmacisti;

c) di 32 tenenti veterinari.

Art. 2.

A tali concorsi possono partecipare gli ufficiali in servizio permanente e di complemento, i sottufficiali, i militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma, corpo o servizio nonchè gli altri cittadini italiani e albanesi i quali siano in possesso del titolo specificato dal successivo art. 4, n. 9 e che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il 32° anno di età.

Non sono ammesse, per nessun motivo, deroghe al limite di età.

La statura minima richiesta è di m. 1,58.

Art. 3.

Chi intende partecipare ai concorsi suddetti deve far pervenire, *direttamente al Ministero della guerra* (Direzione generale stato e avanzamento ufficiali Divisione 2ª ufficiali in s. p. Sezione 2ª) domanda in carta da bollo da L. 8 e i documenti indicati nel successivo articolo 4 non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Coloro che si trovano fuori del territorio metropolitano possono far pervenire la domanda e i documenti entro 120 giorni dalla stessa data.

I documenti possono essere prodotti anche separatamente dalla domanda, ma debbono pervenire al Ministero entro il termine di 90 oppure di 120 giorni fissato per la domanda stessa.

L'invio dei documenti può essere effettuato direttamente al Ministero dalle famiglie o da persona di fiducia che i concorrenti debbono indicare nella domanda.

La data di arrivo delle domande e dei relativi documenti è accertata mediante il bollo d'ufficio del Ministero.

Non sono ammessi al concorso gli aspiranti le cui domande od anche uno soltanto dei prescritti documenti giungano al Ministero dopo la scadenza dei termini sopra indicati.

I concorrenti che si trovino in territori sprovvisti di valori bollati nazionali od albanesi possono redigere la domanda in carta semplice ma debbono inviare al Ministero la somma di L. 8.

Nella domanda i concorrenti debbono:

a) elencare i documenti e i titoli allegati e quelli che invece debbono essere prodotti dalla famiglia o dalla persona di fiducia;

b) indicare il proprio recapito e quello della famiglia: se sono militari in congedo debbono indicare il distretto cui sono in forza; se in servizio militare, l'ente da cui dipendono precisandone il numero della posta militare e dichiarando se l'ente stesso sia o meno dislocato fuori del territorio metropolitano (delle successive eventuali variazioni dovranno dare immediata partecipazione al Ministero);

c) dichiarare il proprio stato civile (celibe, ammogliato, vedovo).

Art. 4.

I concorrenti debbono produrre i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

2) certificato di cittadinanza italiana o albanese di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto;

3) certificato rilasciato nell'anno XXI E.F. dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento ovvero da gerarchie fasciste locali con il visto del segretario federale,

attestante l'appartenenza nonchè la data d'iscrizione del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla G.I.L.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato d'iscrizione al P.N.F. deve essere rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero.

I cittadini albanesi debbono produrre il certificato d'iscrizione al P.N.F albanese;

4) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di 3 mesi alla data del presente decreto. Per i cittadini italiani nati all'estero detto certificato dovrà essere rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura del Re Imperatore in Roma.

I cittadini italiani nati nell'Eritrea, Somalia, Tripolitania e Cirenaica in luogo del certificato generale del casellario giudiziale possono produrre attestazione equipollente, rilasciata dal casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia.

Per gli albanesi il certificato deve essere rilasciato dal Ministero della giustizia e legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica di data non anteriore di 3 mesi alla data del presente decreto. Per i cittadini albanesi il certificato deve essere rilasciato dalla Questura del circondario e legalizzato dalla Direzione centrale di polizia e dalla Regia Luogotenenza generale;

6) stato di famiglia (da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi);

7) dichiarazione in carta libera (da prodursi dai coniugati) attestante se siano o meno coniugati con straniera e, nell'affermativa, la data di matrimonio.

La predetta dichiarazione ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno, ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto-legge ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto-legge stesso;

8) fotografia recente firmata dal concorrente e autenticata da un Regio notaio o dal podestà.

Per gli albanesi detta firma deve essere autenticata da un notaio.

Se il concorrente è in servizio militare l'autenticazione può essere effettuata dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende; se trovasi all'estero dall'autorità diplomatica o consolare;

9) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo (per gli aspiranti alla nomina a tenente medico);

diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista (per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista);

diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario (per gli aspiranti alla nomina a tenente veterinario).

I diplomi debbono essere prodotti in originale o in copia notarile.

Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma di abilitazione, può produrre, in sua vece, un certificato della competente università attestante la conseguita abilitazione.

10) certificato della segreteria della competente università dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea;

11) certificato della segreteria della competente università dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami di abilitazione (tale certificato può essere omesso solo nel caso in cui le votazioni anzidette risultino dal certificato di cui all'ultimo comma del precedente n. 9).

Per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista, il certificato di cui al n. 10 deve contenere le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari della Facoltà di chimica e farmacia, o della Facoltà di chimica e della Facoltà o scuola di farmacia, nonchè le votazioni finali conseguite negli esami di laurea o di diploma; il certificato di cui al n. 11 deve contenere le votazioni riportate negli esami di abilitazione sia per la professione di chimico che per quella di farmacista.

I concorrenti possono trasmettere al Ministero tutti quegli altri titoli che credono di produrre nel proprio interesse.

Gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica della Regia guardia di finanza e delle M.V.S.N. sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 4, 5, 7 e 8.

I documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati o vidimati dalle competenti autorità.

Per i cittadini albanesi valgono le disposizioni sul bollo prescritte dai vigenti regolamenti finanziari dello Stato albanese e i documenti di cui ai nn. 1, 2, 6 e 8 e le copie notarili dei titoli di studio debbono essere legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione, dal Ministero della giustizia e dalla Regia Luogotenenza generale.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato. L'eventuale riferimento a documenti presentati presso l'Amministrazione della guerra, deve riguardare i documenti rilasciati entro i termini prescritti dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Per la formazione della graduatoria degli idonei, la Commissione valuterà i seguenti titoli:

a) titoli di studio e professionali;

b) servizio militare, distinzioni e benemerenze di guerra;

c) servizio professionale civile;

d) altri eventuali titoli.

La Commissione disporrà di 100 punti, complessivi, così ripartiti: 50 punti per i titoli di studio e professionali; 35 per il servizio militare distinzioni e benemerenze di guerra; 10 per il servizio professionale civile; 5 per altri eventuali titoli.

Il concorrente che non riporti almeno 32/100 sarà dichiarato non idoneo.

Art. 6.

Il Ministro può negare con provvedimento non motivato ed insindacabile l'ammissione al concorso.

Art. 7.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Giornale militare ufficiale.

Saranno dichiarati vincitori i concorrenti idonei compresi nel numero dei posti messi a concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SORICE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1943-XXI
Registro n. 24 *Guerra, foglio n.* 57. — CAVALLARO

N. B. — Si richiama la particolare attenzione dei concorrenti sul primo comma dell'art. 3 del bando, col quale si previene che tanto le domande che i documenti debbono farsi pervenire direttamente al Ministero della guerra.

(2445)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.